

Quesito 1.

Nel capitolato speciale d'appalto è scritto all' art. 6 Il progetto definitivo dovrà essere composto dai documenti ritenuti minimi ed inderogabili ai sensi dell'art.24, commi 2 e 3, e art. 243 del DPR 207/10, considerando che ai sensi dell'art.17 comma 3 del DPR 207/2010 nelle gare di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), come la presente procedura, è già prevista la redazione di:

- indagini geologiche;
- idrologiche;
- idrauliche;
- geotecniche;
- archeologiche e sulle interferenze
- relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

Essendo questi elaborati già forniti dalla stazione appaltante (Provincia di Ascoli Piceno), tant'è che non risultano inseriti nel calcolo della prestazione professionale del definitivo ai sensi del 143/2013, si chiede la modalità di presentazione degli elaborati suddetti nei casi in cui il concorrente condivida i contenuti o meno. Ad esempio nei casi il concorrente voglia approfondire gli aspetti tecnici e quindi riprodurre ex novo le relazioni già prodotte dalla Provincia di Ascoli Piceno, è prassi riconsegnare l'elaborato (ad es. rel. geologica) con la copertina del gruppo di progettisti partecipanti alla gara con la scritta VAR Rel Geologica se si volesse modificarla. Nei casi in cui si condividono i contenuti e le scelte delle relazioni sopra elencate, già presenti nel progetto preliminare si devono ugualmente riprodurre gli elaborati? Con quale modalità?

Risposta: Il progetto da produrre, in caso di aggiudicazione, dovendo essere prima sottoposto a Conferenza dei servizi per pareri e poi approvato da questo Ente, deve essere completo di tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/10.

Laddove si riprendano integralmente elaborati già redatti nel progetto preliminare, mettere la testatina del progetto definitivo e internamente riprodurre anche quella del preliminare.

Restano vincolanti e non oggetto di alcuna variante la RELAZIONE SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO e la RELAZIONE GEOLOGICA E SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E GEOFISICHE, specificando tuttavia che la scelta dei valori rappresentativi e caratteristici dei parametri geotecnici ai sensi delle NTC 2008 è operata dal progettista che quindi deve redigere apposita RELAZIONE GEOTECNICA che non può più prescindere dall'opera progettata, essendo una vera e propria relazione d'opera.

Quesito 2:

In merito alla TAV R7-2 STUDIO IDRAULICO PRELIMINARE SISTEMAZIONI IN ALVEO dove è stato indicato il limite di interventi computati in appalto (Limite interventi ricompresi nell'appalto), si chiede se le migliorie da esplicitare nel punto d.3 del disciplinare, devono riguardare il tratto delimitato dalla stazione appaltante nella TAV R7_2 oppure devono essere estese sia a monte che a valle rispetto ai limiti definiti nella medesima tavola?

Risposta:

Le migliorie idrauliche, rispetto al progetto preliminare, così come richieste al punto d.3 del disciplinare di gara, sono a scelta del concorrente che dovrà dimostrare mediante opportuni elaborati (relazioni e disegni) l'effettivo miglioramento idraulico apportato. Resta inteso per ogni criterio di valutazione di natura qualitativa del disciplinare di gara che scelte identiche a quelle effettuate in sede di progetto preliminare non costituiscono miglioria e che quindi la commissione assegnerà ad esse punteggio 0.